

## CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

### Premessa

- a) Fondazione Finanza Etica (di seguito **FFE**) è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, fondata da Banca Popolare Etica e da Etica Sgr. Ai sensi dell'art.3 dello Statuto, è il *"luogo di promozione, ricerca, elaborazione e formazione sui temi della finanza in genere e della finanza etica, in particolare, come strumento al servizio del benessere, della sostenibilità e tutela ambientale, dei diritti e di nuove forme di economia"*.
- b) Ai sensi dell'art.4 dello Statuto FFE attua il suo mandato istituzionale anche attraverso *erogazioni liberali a terzi* per la realizzazione di progetti e iniziative, oltre alla realizzazione diretta di progetti e iniziative propri.
- c) FFE definisce gli specifici ambiti di intervento e gli stanziamenti a loro supporto nel Piano di Attività annuale, predisposto dalla Giunta Esecutiva con l'ausilio del Direttore della Fondazione. La realizzazione dei progetti è subordinata alla loro sostenibilità economica in dipendenza dell'andamento della gestione patrimoniale.
- d) FFE non è tenuta, in quanto soggetto privato, all'osservanza di procedure di evidenza pubblica; tuttavia le richieste di Erogazioni Liberali o Contributi possono avvenire tramite avvisi e bandi, con indicazioni di specifiche finalità, tempistiche, procedure e criteri di valutazione.
- e) Eventuali ulteriori criteri previsti nei singoli bandi o avvisi resi noti mediante pubblicazione prevalgono, ove in contrasto, sui presenti.
- f) Ai fini dell'applicazione dei criteri sopra descritti si intendono:
  - i) per **erogazioni liberali su richiesta** i contributi concessi a terzi a seguito di avvisi, bandi o provvedimenti resi noti con pubblicazione;
  - ii) per **erogazioni liberali senza richiesta** i contributi concessi a terzi in accoglimento di richieste presentate spontaneamente.

### Criteri generali

#### I. AMMISSIBILITÀ

- 1) FFE, in coerenza con i gli indicatori sociali, ambientali e di corporate governance stabiliti dal Gruppo, concede, direttamente o indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni a enti che:

- rispettano la legislazione di settore in materia di lavoro e tutela dei lavoratori;
  - non occupano lavoratori minorenni e che per i lavoratori con età inferiore ai 18 anni si attengono alla legislazione in materia di apprendistato;
  - garantiscono che nessun dipendente sia costretto a lavorare attraverso pratiche costrittive;
  - garantiscono ai propri lavoratori la libertà di iscriversi alle Organizzazioni sindacali e di eleggere i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di riferimento;
  - rifiutano ogni forma di discriminazione tra i propri dipendenti per età, genere, orientamento sessuale, appartenenza politica, etnia;
  - garantiscono ai propri dipendenti una remunerazione equa e dignitosa e conforme al CCNL di riferimento;
  - garantiscono ai propri dipendenti il rispetto delle norme vigenti in termini di salute e sicurezza;
  - si impegnano ad impattare responsabilmente sull'ambiente sia a livello di prodotto sia tramite la minimizzazione delle principali performance ambientali
  - considerano con attenzione il comportamento dei propri fornitori e di volersi attivare per risolvere eventuali casi di comportamenti non responsabili degli stessi dal punto di vista sociale e ambientale
  - non sono state riconosciute colpevoli di violazioni di carattere sociale o ambientale negli ultimi 3 anni;
  - non sono state riconosciute colpevoli per comportamenti illeciti dei propri Dirigenti e Amministratori negli ultimi 3 anni.
- 2) FFE verifica, di volta in volta, le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti: a tal fine vengono, tra l'altro, valutati lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà di FFE di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
- 3) Sono esclusi i soggetti che, direttamente o tramite partecipazioni, siano coinvolti in una delle pratiche e/o operino in uno dei settori identificati:
- produzione e commercializzazione di armi;
  - evidente impatto negativo sull'ambiente;
  - sviluppo di fonti energetiche di origine fossile e di tecnologie rischiose per l'uomo e l'ambiente;
  - violazione dei diritti umani, sfruttamento del lavoro minorile, mancato rispetto delle garanzie contrattuali;
  - attività di ricerca in campo scientifico comprendente esperimenti su soggetti deboli o non tutelati o su animali;
  - allevamenti intensivi di animali che non rispettino i criteri previsti dagli standard della certificazione biologica;
  - esclusione ed emarginazione delle minoranze o di intere categorie di popolazione;

- rapporto diretto con regimi che violano i diritti umani e/o che siano gravemente responsabili della distruzione dell'ambiente;
- mercificazione del sesso;
- gioco d'azzardo.

4) Possono essere sostenuti solo progetti coerenti con il Piano di Attività di FFE.

## **II. LIMITAZIONI. Numero massimo di Contributi.**

- 1) Non è consentita la concessione al medesimo ente, sia in qualità di soggetto unico o capofila di un raggruppamento, per più di due anni consecutivi, esclusi i Contributi relativi al Bando Portatori di Valore.
- 2) La limitazione si applica anche ove l'ente sia suddiviso in strutture autonome. In particolare, in caso di Università, la limitazione si applica ai Dipartimenti.

I presenti criteri si applicano con riguardo alle domande e ai progetti presentati dal 2019.